



Consiglio Regionale della Campania

**XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
SEDUTA DEL 7 APRILE 2022**

Deliberazione n. 75

L'anno duemilaventidue, il giorno 7 (sette) del mese di aprile alle ore 13:00, nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F/13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

Gennaro	OLIVIERO	Presidente
Loredana	RAIA	Vice Presidente
Valeria	CIARAMBINO	Vice Presidente
Andrea	VOLPE	Consigliere Questore
Massimo	GRIMALDI	Consigliere Questore
Fulvio	FREZZA	Consigliere Segretario
Alfonso	PISCITELLI	Consigliere Segretario

Oggetto: Proposta al Consiglio regionale di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 del D. lgs. n. 118 del 2011, derivante da contenzioso Regione Campania / Società E.P.M. s.r.l. (Impresa di Servizi Generali) – Atto di Transazione a seguito di sentenza del TAR Campania, Sez. III n. 7382/2018

Sono assenti: Alfonso Piscitelli

Presiede: Gennaro Oliviero

Assiste il Segretario Generale Mario Vasco

Relatore: Questore Andrea Volpe

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.D. Amministrazione e Datore di Lavoro e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa della stessa resa dal Dirigente ad interim della medesima UD nonché della dichiarazione di regolarità contabile resa dal Dirigente UD Bilancio a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 73 del D. Lgs. 118/2011 stabilisce che il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa;
- a) il Consiglio Regionale ha stipulato con la EPM s.r.l. n. 4 contratti per gli anni: il 1° contratto il 4 dicembre dell'anno 2000, il 2° contratto il 20 giugno dell'anno 2002, il 3° contratto il 3 giugno dell'anno 2003 e il 4° contratto il 26 ottobre dell'anno 2003 per l'espletamento del servizio di pulizia interna della sede del Consiglio Regionale, nonché i lavori di facchinaggio nella stessa”;
- b) l'art. 19 del contratto stipulato, recitava testualmente: *“Non è ammessa alcuna revisione prezzi entro i trenta mesi dall'inizio dell'appalto. L'Amministrazione e l'Impresa assumono la procedura di revisione prezzi disposta dall'art.6 del Capitolato d'oneri. L'Amministrazione e l'Impresa concordano che in caso di locazione di nuovi locali verrà esteso a questi il servizio di pulizia e facchinaggio alle stesse condizioni economiche dell'offerta presentata in sede di gara.”*
- c) i primi due periodi dell'art. 6 del Capitolato d'oneri, recitavano testualmente: *“Non è ammessa alcuna revisione prezzi prima di trenta mesi dall'inizio dell'appalto. In seguito, su motivata e circostanziata istanza dell'impresa, può procedersi al solo riconoscimento dell'aumento annuale ISTAT.”*
- d) tale clausola ha dato origine al contenzioso tra la EPM s.r.l. e il Consiglio Regionale tutt'ora in corso dinanzi al Consiglio di Stato;
- e) con nota prot. 2019.0018282 del 10/01/2019, acquisita al prot. 2458 del 14/01/2019, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso copia della sentenza n. 7382/18 relativa al giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. III promosso dalla società E.P.M. s.r.l.;
- f) con la sentenza sopra citata, il TAR Campania accoglieva il ricorso presentato dalla società E.P.M. s.r.l., per il riconoscimento dell'incremento della revisione prezzi ai quattro contratti stipulati a partire dal secondo anno, tra questa Amministrazione e la società E.P.M. s.r.l.;
- g) con nota prot. 2019.0244012 del 15/04/2019, in merito alla sentenza pronunciata dal TAR Campania sez. III, l'Avvocatura Regionale formulava un parere nei termini che il TAR si fosse ingiustamente discostato dall'orientamento della Corte di Cassazione in merito alla tempestiva riassunzione del giudizio, ma che anche qualora accolta l'eccezione sulla tardiva riassunzione in appello il diritto della EPM s.r.l. alla revisione dei prezzi non ne avrebbe comportato l'estinzione;
- h) con nota prot. 8426 del 17/06/2020, indirizzata alla predetta società e per conoscenza al Direttore Generale p.t. e al Dirigente della U.D. Amministrazione e D.L. p.t., il Responsabile del Procedimento, nominato con determina n. 452/DGR-S del 23/04/2020, invitava la società a risolvere in via transattiva il contenzioso secondo quanto previsto dall'art. 1965 del Codice Civile;



- i) tra il Responsabile del Procedimento, ed il rappresentante della società E.P.M. s.r.l., si sono svolti una serie di incontri, tutti verbalizzati, in cui si è proceduto al calcolo della revisione prezzi utilizzando le tabelle ISTAT e degli interessi legali, così come stabilito dalla sentenza del TAR Campania;
- j) i conteggi effettuati tra le parti hanno quantificato, per la sola revisione prezzi dei quattro contratti, un importo pari ad € 1.104.958,78, mentre per i soli interessi legali l'importo è stato calcolato in € 279.331,46;
- k) l'Amministratore Delegato della società, così come risulta dal verbale n. 4 del 22/07/2021, ha dichiarato che rinuncia agli interessi legali che erano stati quantizzati in € 279.333,46;
- l) sempre l'Amministratore Delegato della società, così come risulta dal verbale n. 5 del 06/11/2021, su richiesta del Segretario Generale, ha accettato la rinuncia all'aumento ISTAT, relativo al secondo anno del 1° contratto stipulato in data 04/12/2000, calcolata sull'intero fatturato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 per un importo pari ad € 74.895,82 e che di conseguenza l'importo da riportare in transazione è di € **1.030.062,92 escluso IVA**;
- m) con nota prot. 16217/U del 06/12/2021, questa Amministrazione ha richiesto, all'Avvocatura Regionale, un parere in merito allo schema di transazione da sottoscrivere tra la società E.P.M. s.r.l. e il Consiglio Regionale della Campania;
- n) a seguito di detta richiesta, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, con nota prot. 2021.0633178 del 17/12/2021, acquisita al prot. 17343 del 23/12/2021, ha comunicato che "non appaiono sussistere ragioni ostative alla stipula del contratto allegato, tenuto conto della posizione sfavorevole della giurisprudenza in tema di aggiornamento ex lege dei corrispettivi degli appaltatori, che fa presumere un esito infausto dell'appello pendente, e del vantaggio economico per l'Ente, che appare realizzato attraverso la transazione, atteso il maggior esborso dovuto in base al decisum del TAR.";

PRESO ATTO che:

- a) con Legge Regionale n. 32 del 28/12/2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 119 del 28/12/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario del Consiglio Regionale della Campania per il triennio 2022-2024;
- b) con il Consiglio regionale, nella seduta del 21/12/2021 ha approvato il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2022-2024;

RILEVATO che:

- a) in analogia con l'iter procedurale per il riconoscimento della legittimità delle partite debitorie in parola, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 444 del 12/7/2017, ai fini della redazione del presente atto e del Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 7 giugno 2018, l'Amministrazione del Consiglio Regionale, sulla base dei conteggi effettuati dal Responsabile del procedimento è tenuta a procedere alla rilevazione del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza n. 7382/18 relativa al giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. III promosso dalla società E.P.M. s.r.l. per il riconoscimento dell'incremento della revisione prezzi ai quattro contratti stipulati a partire dal secondo anno, tra questa Amministrazione e la società E.P.M. s.r.l.;
- b) i predetti contratti sono stati sottoscritti nei seguenti anni: il 1° contratto il 4 dicembre dell'anno 2000, il 2° contratto il 20 giugno dell'anno 2002, il 3° contratto il 3 giugno dell'anno 2003 e il 4° contratto il 26 ottobre dell'anno 2003;

- c) l'importo, così come specificato in premessa e da riportare nell'atto di transazione tra il Consiglio Regionale della Campania e la Società E.P.M. s.r.l., è pari ad € **1.030.062,92 escluso IVA**, derivante da calcoli effettuati applicando gli indici ISTAT.

CONSIDERATO che

- a) l'Avvocatura regionale, con nota prot. 2019. 0244012 del 15/04/2019, in merito alla sentenza pronunciata dal TAR Campania sez. III, ritiene che il giudizio in appello non comporterebbe la estinzione del diritto della ricorrente alla revisione dei prezzi, scaturente direttamente dalla legge;
- b) sempre l'Avvocatura regionale, con nota prot. 2021.0633178 del 17/12/2021, acquisita al prot. 17343 del 23/12/2021, in merito alla richiesta di parere allo schema dell'Atto di Transazione tra questa Amministrazione e la società E.P.M. s.r.l., ha comunicato che "non appaiono sussistere ragioni ostative alla stipula del contratto allegato, tenuto conto della posizione sfavorevole della giurisprudenza in tema di aggiornamento ex lege dei corrispettivi degli appaltatori, che fa presumere un esito infausto dell'appello pendente, e del vantaggio economico per l'Ente, che appare realizzato attraverso la transazione, atteso il maggior esborso dovuto in base al decisum del TAR.";
- c) l'ammontare complessivo del debito fuori bilancio oggetto del presente atto, pari a **1.256.676,76** compreso IVA, trova copertura, mediante l'applicazione al bilancio di previsione 2022/2024- esercizio finanziario 2022, di quota parte dell'avanzo di amministrazione accantonato, non ancora utilizzato, risultante dal rendiconto 2020 e per la cassa, mediante prelievo dall'apposito fondo di riserva del bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio 2022, come da allegati prospetti contabili;

RAVVISATA la necessità di addivenire alla definizione transattiva della suddetta lite in considerazione del vantaggio economico per il Consiglio ed al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa, per capitale ed accessori nonché per spese di giudizio, in considerazione dell'elevato rischio di soccombenza derivante dal contenzioso in parola;

RITENUTO, pertanto

- d) di dover proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del D.Lgs.118/2011 il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla mancata applicazione, ai sensi della vigente normativa, della revisione prezzi ai contratti citati in premessa sottoscritti con la società E.P.M. s.r.l., per l'importo quantificato nello schema di transazione allegato alla presente deliberazione;
- e) di dover approvare lo schema di atto di transazione per complessivi euro 1.256.676,76 (unmilione duecentocinquantesimilaseicentosestantasei/76), IVA inclusa, da sottoscrivere tra l'Amministrazione consiliare e la società E.P.M. s.r.l. dopo il riconoscimento della legittimità del debito da parte del Consiglio regionale;
- f) di dare atto che l'ammontare complessivo del debito fuori bilancio oggetto del presente atto, pari a € 1.256.676,76 (unmilione duecentocinquantesimilaseicentosestantasei/76) trova copertura mediante l'applicazione al bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio finanziario 2022, di quota parte dell'avanzo di amministrazione accantonato, non ancora utilizzato, risultante dal rendiconto 2020 e per la cassa, mediante prelievo dall'apposito fondo di riserva del bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio 2022, come da allegati prospetti contabili;

- g) di demandare al Questore alle Finanze la predisposizione della proposta di legge da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;

VISTI:

- a) lo Statuto regionale;
b) l'art. 73 del D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011 e ss.mm.ii.;
c) il parere dell'Avvocatura regionale prot. n.2021.0633178 del 17/12/2021, acquisito al prot.17343 del 23/12/2021;
d) la relazione del Responsabile del Procedimento acquisita al prot. n.4435/I del 17/03/2022.

L'Ufficio di Presidenza, a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. prendere atto che l'Avvocatura regionale, con nota prot. 2021.0633178 del 17/12/2021, acquisita al prot. 17343 del 23/12/2021, in merito alla vertenza in atto con E.P.M. s.r.l., ha comunicato che “non appaiono sussistere ragioni ostative alla stipula del contratto allegato, tenuto conto della posizione sfavorevole della giurisprudenza in tema di aggiornamento ex lege dei corrispettivi degli appaltatori, che fa presumere un esito infausto dell'appello pendente, e del vantaggio economico per l'Ente, che appare realizzato attraverso la transazione, atteso il maggior esborso dovuto in base al decisum del TAR.”;
2. di proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del D.Lgs.118/2011 il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla mancata applicazione, ai sensi della vigente normativa, della revisione prezzi ai contratti citati in premessa sottoscritti tra il Consiglio regionale e la società E.P.M. s.r.l., per l'importo complessivo di € 1.256.676,76 (unmilione duecentocinquantaseimilaseicentoseventantasei/76), comprensivo di IVA, determinato sulla base dei conteggi effettuati dal Responsabile del procedimento applicando gli indici ISTAT, come per legge, e al netto degli interessi legali per euro 279.333,46 e della rinuncia parziale ad una quota di revisione prezzi per euro 74.895,82;
3. di approvare lo schema di atto di transazione per complessivi euro 1.256.676,76 (unmilione duecentocinquantaseimilaseicentoseventantasei/76), IVA inclusa, da sottoscrivere tra l'Amministrazione consiliare e la società E.P.M. s.r.l. dopo il riconoscimento della legittimità del debito da parte del Consiglio regionale;
4. di dare atto che l'ammontare complessivo del debito fuori bilancio oggetto del presente atto, pari a € 1.256.676,76 (unmilione duecentocinquantaseimilaseicentoseventantasei/76) trova copertura mediante l'applicazione al bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio finanziario 2022, di quota parte dell'avanzo di amministrazione accantonato, non ancora utilizzato, risultante dal rendiconto 2020 e per la cassa, mediante prelievo dall'apposito fondo di riserva del bilancio di previsione 2022/2024 - esercizio 2022, come da allegati prospetti contabili;
5. di demandare al Questore alle Finanze la predisposizione della proposta di legge da sottoporre all'esame del Consiglio regionale;

6. di inviare la presente deliberazione, per quanto di competenza, al Direttore della Direzione Generale Risorse Umane Strumentali e Finanziarie, e al Dirigente della U.D. Bilancio Ragioneria e Contabilità Analitica la predisposizione di tutti gli atti istruttori di competenza necessari all'attuazione del presente provvedimento, già nelle more del riconoscimento di legittimità secondo le modalità previste dall'art. 73 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011.

IL DIRIGENTE ad interim
UD AMMINISTRAZIONE E DATORE DI LAVORO

Maria Salerno




IL DIRIGENTE UD BILANCIO

Settimio Vinti

Firmato digitalmente da: Settimio Vinti
Data: 07/04/2022 17:12:45


II DIRETTORE GENERALE RISORSE UMANE
FINANZIARIE E STRUMENTALI

Maria Salerno



IL SEGRETARIO GENERALE

Mario Vaseo



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Fulvio Frézza



IL PRESIDENTE

Gennaro Oliviero



RELAZIONE CONTENZIOSO CON LA SOCIETA' EPM S.R.L.

Il sottoscritto, geom. Giuseppe Rosato, dipendente di ruolo del Consiglio Regionale della Campania ed incardinato nella U.D. Amministrazione e Datore di Lavoro, con determina n. 452/DGR-S del 23/04/2020, è stato nominato Responsabile del Procedimento nell'ambito del contenzioso con l'impresa E.P.M. s.r.l., già affidataria del servizio di pulizia delle sedi del Consiglio Regionale della Campania, per il riconoscimento degli interessi di mora sulla revisione dei prezzi dell'appalto, con la presente relazione le S.V. in merito al predetto contenzioso.

Premesso che:

- l'art. 73 del D. Lgs. 118/2011 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosca con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio, passività pregresse, transazioni e oneri e rischi da contenzioso;
- il Consiglio Regionale ha stipulato con la EPM s.r.l. n. 4 contratti così distinti: il 1° contratto il 4 dicembre dell'anno 2000, il 2° contratto il 20 giugno dell'anno 2002, il 3° contratto il 3 giugno dell'anno 2003 e il 4° contratto il 26 ottobre dell'anno 2003 per l'espletamento del servizio di pulizia interna della sede del Consiglio Regionale, nonché i lavori di facchinaggio;
- l'Art. 19 del 1° contratto stipulato recitava testualmente: "Non è ammessa alcuna revisione prezzi entro i trenta mesi dall'inizio dell'appalto. L'Amministrazione e l'Impresa assumono la procedura di revisione prezzi disposta dall'art.6 del Capitolato d'oneri. L'Amministrazione e l'Impresa concordano che in caso di locazione di nuovi locali verrà esteso a questi il servizio di pulizia e facchinaggio alle stesse condizioni economiche dell'offerta presentata in sede di gara."
- i primi due periodi dell'art. 6 del Capitolato d'oneri, recitavano testualmente: "Non è ammessa alcuna revisione prezzi prima di trenta mesi dall'inizio dell'appalto. In seguito, su motivata e circostanziata istanza dell'impresa, può procedersi al solo riconoscimento dell'aumento annuale ISTAT."
- tale clausola ha dato origine al contenzioso tra la EPM s.r.l. e il Consiglio Regionale tutt'ora in corso dinanzi al Consiglio di Stato;
- con nota prot. 2019.0018282 del 10/01/2019, acquisita al prot. 2458 del 14/01/2019, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso copia della sentenza n. 7382/18 relativa al giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. III promosso dalla società E.P.M. s.r.l.;
- con la sentenza sopra citata, il TAR Campania accoglieva il ricorso presentato dalla società E.P.M. s.r.l., per il riconoscimento dell'incremento della revisione prezzi ai quattro contratti stipulati a partire dal secondo anno, tra questa Amministrazione e la società E.P.M. s.r.l.;
- con nota prot. 2019. 0244012 del 15/04/2019, in merito alla sentenza pronunciata dal TAR Campania sez. III, l'Avvocatura Regionale trasmetteva il parere dell'Avv. Angelo Marzocchella, con il quale il difensore, ritiene che il TAR si sia ingiustamente discostato dall'orientamento della Corte di Cassazione in merito alla tempestiva riassunzione del giudizio, ma che anche qualora accolta l'eccezione sulla tardiva riassunzione in appello il diritto della EPM s.r.l. alla revisione dei prezzi non ne comporterebbe l'estinzione;
- con nota prot. 8426 del 17/06/2020, indirizzata alla predetta società e per conoscenza al Direttore Generale p.t. e al Dirigente della U.D. Amministrazione e D.L. p.t., il Responsabile del Procedimento, invitava la società a risolvere in via transattiva il contenzioso secondo quanto previsto dall'art. 1965 del Codice Civile, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa per l'Amministrazione;
- tra il Responsabile del Procedimento, ed il rappresentante della società E.P.M. s.r.l., si sono svolti una serie di incontri, tutti verbalizzati, in cui si è proceduto al calcolo della revisione prezzi utilizzando gli indici annuali delle tabelle ISTAT riferite agli anni successivi del 1° anno contrattuale, con detta procedura si sono effettuati i calcoli per i restanti contratti e del calcolo degli interessi legali, il tutto come stabilito dalla sentenza del TAR Campania;




- dai calcoli effettuati tra le parti, per la sola revisione prezzi dei quattro contratti, si è avuto un importo pari ad € 1.104.958,78, mentre per i soli interessi legali l'importo è stato calcolato in € 279.331,46;
- l'Amministratore Delegato della società, così come risulta dal verbale n. 4 del 22/07/2021, ha dichiarato che rinuncia agli interessi legali che erano stati quantizzati in € 279.331,46;
- sempre l'Amministratore Delegato della società, così come risulta dal verbale n. 5 del 06/11/2021, su richiesta del Segretario Generale, ha accettato la rinuncia all'aumento ISTAT, relativo al secondo anno del 1° contratto stipulato in data 04/12/2000, calcolata sull'intero fatturato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 per un importo pari ad € 74.895,82 e che di conseguenza l'importo da riportare in transazione è di € 1.030.062,92 escluso IVA;
- con nota prot. 16217/U del 06/12/2021, questa Amministrazione ha richiesto, all'Avvocatura Regionale, un parere in merito alla bozza di transazione da sottoscrivere tra la società E.P.M. s.r.l. e il Consiglio Regionale della Campania;
- a seguito di detta richiesta, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, con nota prot. 2021.0633178 del 17/12/2021, acquisita al prot. 17343 del 23/12/2021, ha comunicato che *“non appaiono sussistere ragioni ostative alla stipula del contratto allegato, tenuto conto della posizione sfavorevole della giurisprudenza in tema di aggiornamento ex lege dei corrispettivi degli appaltatori, che fa presumere un esito infausto dell'appello pendente, e del vantaggio economico per l'Ente, che appare realizzato attraverso la transazione, atteso il maggior esborso dovuto in base al decisum del TAR.”*

Difatti, con l'atto di transazione che si andrà a stipulare, l'Amministrazione, con quanto concordato con la società E.P.M. s.r.l. ha già risparmiato € 354.227,28 (di cui € 279.331,46 interessi rinunciati dalla società e € 74.895,82 di aumento ISTAT relativo al 2° anno del 1° contratto stipulato). Inoltre con la sottoscrizione dell'atto di transazione, l'Amministrazione definirà ogni pendenza passata e futura. Si fa presente che con l'atto transattivo, si preclude alla Società E.P.M. s.r.l. di ricorrere al competente Tribunale per il riconoscimento di interessi moratori per ritardato pagamento.

In merito a tutto quanto sopra specificato, per la definizione della transazione tra questa Amministrazione e la società E.P.M. s.r.l., occorrono € **1.256.676,76** di cui € 1.030.062,92 quale imponibile da versare alla E.P.M. s.r.l. ed € 226.613,84 quale IVA da versare all'erario.

Napoli 24/02/2022

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Rosato.





Elenco Variazioni di Entrata al Bilancio di Previsione 2022

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2022

Categoria	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO AL 31/12/2020</i>	0,00	1.256.676,76	1.256.676,76	0,00	1.256.676,76
	<i>UTILIZZO F.P.V. CORRENTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>UTILIZZO F.P.V. CONTO CAPITALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Variazioni CP	63.084.887,58	1.256.676,76	1.256.676,76	0,00	64.341.564,34
	Totale Variazioni CS	97.779.754,48	0,00	0,00	0,00	97.779.754,48



Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio di Previsione 2022

Esercizio: 2022

Consiglio Regionale della Campania

Macroaggregato	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti					
110	Altre spese correnti	CP 205.000,00	1.256.676,76	1.256.676,76	0,00	1.461.676,76
		CS 207.926,80	1.256.676,76	1.256.676,76	0,00	1.464.603,56
		Fondo Pluriennale Vincolato 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP	9.377.000,00	1.256.676,76	1.256.676,76	0,00	10.633.676,76
	Totale Titolo 1 Variazioni CS	12.128.022,30	1.256.676,76	1.256.676,76	0,00	13.384.699,06
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 3 Variazioni CP	9.577.000,00	1.256.676,76	1.256.676,76	0,00	10.833.676,76
	Totale Programma 3 Variazioni CS	12.343.295,77	1.256.676,76	1.256.676,76	0,00	13.599.972,53
	Totale Programma 3 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 Variazioni CP	45.816.678,02	1.256.676,76	1.256.676,76	0,00	47.073.354,78
	Totale Missione 1 Variazioni CS	84.575.658,33	1.256.676,76	1.256.676,76	0,00	85.832.335,09
	Totale Missione 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 1	Fondo di riserva					
Titolo 1	Spese correnti					
110	Altre spese correnti	CP 1.368.209,56	0,00	0,00	0,00	1.368.209,56
		CS 10.000.000,00	-1.256.676,76	0,00	-1.256.676,76	8.743.323,24
		Fondo Pluriennale Vincolato 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 1 Variazioni CP	1.368.209,56	0,00	0,00	0,00	1.368.209,56
	Totale Titolo 1 Variazioni CS	10.000.000,00	-1.256.676,76	0,00	-1.256.676,76	8.743.323,24
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1 Variazioni CP	1.368.209,56	0,00	0,00	0,00	1.368.209,56
	Totale Programma 1 Variazioni CS	10.000.000,00	-1.256.676,76	0,00	-1.256.676,76	8.743.323,24
	Totale Programma 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 Variazioni CP	5.268.209,56	0,00	0,00	0,00	5.268.209,56
	Totale Missione 20 Variazioni CS	10.000.000,00	-1.256.676,76	0,00	-1.256.676,76	8.743.323,24
	Totale Missione 20 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Variazioni CP	63.084.887,58	1.256.676,76	1.256.676,76	0,00	64.341.564,34
Totale Variazioni CS	111.239.574,90	0,00	1.256.676,76	-1.256.676,76	111.239.574,90
Totale Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2022

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2022

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2022 E 10	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO AL 31/12/2020	CP	0,00	1.256.676,76	1.256.676,76	0,00	1.256.676,76
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Variazioni CP Entrate			0,00	1.256.676,76	1.256.676,76	0,00	1.256.676,76
Totale Variazioni CS Entrate			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2022

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2022

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
2022 S 3252	ONERI DA CONTENZIOSO	1.03.1.0110	CP	0,00	1.256.676,76	1.256.676,76	0,00	1.256.676,76
			CS	0,00	1.256.676,76	1.256.676,76	0,00	1.256.676,76
2022 S 7902	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.01.1.0110	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	10.000.000,00	-1.256.676,76	0,00	-1.256.676,76	8.743.323,24
Totale Variazioni CP Spese				0,00	1.256.676,76	1.256.676,76	0,00	1.256.676,76
Totale Variazioni CS Spese				10.000.000,00	0,00	1.256.676,76	-1.256.676,76	10.000.000,00
Totale Variazioni Fondi Spese				0,00	0,00	0,00	0,00	

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA con sede in Napoli (NA) al Centro Direzionale isola F13 Via Giovanni Porzio n.° 4 - P.Iva 80011990639, in persona del Direttore Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali Dott.ssa Maria Salerno;

E

La società E.P.M. s.r.l. (Impresa di Servizi Generali) (d'ora in poi E.P.M. s.r.l.) – con sede in Napoli (NA) alla via G. Porzio - Centro Direzionale is. A2 – C.F. e P.Iva 04731170637, in persona del legale rappresentante p.t. Sig.r Raffaele Esposito amministratore delegato;

PREMESSO

- **che** nell'anno 2000, fu bandita, da parte di questa Amministrazione, una gara d'appalto per il servizio di pulizia interna e facchinaggio della sede del Consiglio Regionale sita in Napoli al Centro Direzionale isola F13, ed all'art. 1 del Bando di Gara si specifica che: ***“L'appalto consiste nell'espletamento per 5 anni del servizio di pulizia interna della sede del Consiglio Regionale nonché i lavori di facchinaggio nella stessa”***;
- **che** con Delibera di Ufficio di Presidenza n. 139 del 23/10/2000, l'appalto veniva aggiudicato alla società E.P.M. s.r.l., ed il giorno quattro dicembre del 2000, fu firmato il relativo contratto (1° contratto) per una durata di anni cinque;
- **che** a seguito della locazione di nove piani del fabbricato sito in Napoli al Centro Direzionale isola F8, così come stabilito dall'art. 19 del contratto stipulato in data 04/12/2000, fu firmato un nuovo contratto, in data 20/06/2002 (2° contratto), con il quale si affidava il servizio di pulizia e facchinaggio per i nove piani presi in fitto;
- **che** in data 03/06/2003 (3° contratto), veniva stipulato, sempre con la società E.P.M. s.r.l., un contratto di potenziamento di pulizia dei soli servizi igienici presenti nella torre F13 e dei piani condotti in fitto presso la torre F8, prevedendo l'impiego di 3 addetti, dal lunedì al venerdì ed orario dalle ore 10,00 alle ore 16,00, di cui 1 presso il fabbricato F8 e 2 presso il fabbricato F13;
- **che** in data 26/10/2003 (4° contratto), veniva stipulato, sempre con la società E.P.M. s.r.l., un contratto di potenziamento del servizio di pulizia dei piani presi in fitto presso il fabbricato F8.;
- **che** l'art. 19 del contratto stipulato in data 4 dicembre 2000, recita testualmente: ***“ Non è ammessa alcuna revisione prezzi entro i trenta mesi dall'inizio dell'appalto. L'Amministrazione e l'Impresa assumono la procedura di revisione prezzi disposta dall'art.6 del Capitolato d'oneri. L'Amministrazione e l'Impresa concordano che in caso di locazione di nuovi locali verrà esteso a questi il servizio di pulizia e facchinaggio alle stesse condizioni economiche dell'offerta presentata in sede di gara.”***
- **che**, con nota prot. 227/03/OS del 18/06/2003, acquisita al protocollo del Consiglio Regionale il 19/06/2003 sotto il numero 6086, la E.P.M. s.r.l., ai sensi dell'art. 6 del Capitolato, chiese la revisione dei prezzi contrattuali in virtù degli

aumenti degli indici delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori del settore pulizia ISTAT (1° contratto), indicando i relativi indici riferiti a tutto il 2002 e gli indici dal 01/03/2003 fino al mese di maggio 2003;

- **che**, con nota prot. 31/05/OS del 07/02/2005, acquisita al prot. del Consiglio Regionale l'11 febbraio 2005 sotto il numero 3526, sempre ai sensi dell'art. 6 del Capitolato, la E.P.M. s.r.l., chiese l'adeguamento del canone e il riconoscimento del maggior credito vantato a decorrere dal 01/01/2005, prendendo in considerazione l'indice ISTAT dal mese di giugno 2003 al mese di dicembre 2004;
- **che**, con nota prot. 65/10/LE/cs del 01/02/2010, acquisita al prot. Gen. 2010.0002726/A del 02/02/2010, la società E.P.M. s.r.l., faceva istanza di aggiornamento della revisione dei prezzi contrattuali, così come già richiesto con le tre precedenti note sopra segnate;
- **che** a seguito di detta richiesta il Responsabile del Settore Amministrazione ed Economato p.t., con nota prot. Gen. 2010.0003897/P del 16/02/2010, chiese parere all'Avvocatura Regionale sull'istanza di revisione dei canoni di appalto del servizio di pulizia, avanzata con nota prot. 65/10/LE/cs del 01/02/2010, allegando le note della E.P.M. s.r.l. sopra menzionate, le copie dei contratti, le delibere dell'Ufficio di presidenza, etc.;
- **che** con nota prot. 529/12/LE/ce del 26/10/2012, acquisita al prot. Gen. 2012.0027040/A del 31/10/2012, la società E.P.M. s.r.l., sollecita ancora una volta l'Amministrazione alla definizione del procedimento revisionale in applicazione della normativa vigente;
- **che** con nota prot. 575/12/LE/ce del 22/11/2012, acquisita al prot. Gen. 2012.0028713/A del 23/11/2012, la società E.P.M. s.r.l., chiese, in merito alle richieste precedentemente formulate, quali decisioni l'Amministrazione aveva preso in merito alla fase attuale del procedimento le valutazioni ed ogni conseguente determinazione, così come era stato comunicato con la nota prot. SE-TAM 2010.0000659/P del 17/02/2010;
- **che** con nota prot. Gen. 2012.0030358/P del 14/12/2012, l'Amministrazione, risponde in merito alla richiesta di revisione del canone avanzate con le note 227/03, 65/10, 529/12 ed in merito all'istruttoria compiuta specifica che:
 - a) la nota 227/03 si riferisce a variazioni di parametri, che secondo norma non vanno presi in considerazione nelle valutazioni e determinazioni di eventuale adeguamento prezzi, precisando che l'ANAC ha ritenuto che la stessa possa essere ragionevolmente effettuata, previa istruttoria del Dirigente responsabile, sulla base degli indici FOI pubblicato dall'ISTAT;
 - b) la revisione ha periodicità annuale e la richiesta deve essere eventualmente formulata e avanzata dall'impresa esecutrice per ogni anno contrattuale già trascorso ovviamente con riferimento a dopo il primo anno di servizio;
 - c) l'istanza prodotta non vada accolta in quanto le richieste formulate non costituiscono atti idonei ad interrompere i tempi di prescrizione poiché sono carenti sia per modalità e tempi di presentazione che per l'erroneità dei calcoli basati su dati non provati e diversi da quelli indicati dalla norma. Inoltre, per prendere eventualmente in considerazione detta richiesta è necessario che la società fornisca prova documentale di aver corrisposto e versato le somme richieste a

titolo di "adeguamento ISTAT" maturato come maggior costo di retribuzione del personale e i relativi "oneri riflessi";

- **che** con nota prot. 2013 0170565 del 07/03/2013, acquisita al prot. Gen. 2013.0007564/A del 12/03/2013, l'Avvocatura regionale trasmetteva copia del ricorso avanzato dalla E.P.M. s.r.l., chiedendo contestualmente una relazione in merito corredata di tutti i documenti utili per la difesa;
- **che** con nota prot. Gen. 2013.0008607/P del 26/03/2013, l'Amministrazione ha trasmesso all'Avvocatura Regionale la documentazione richiesta ed una relazione informativa di dettaglio;
- **che** con nota prot. 2018.0428554 del 03/07/2018, acquisita al prot. 11347 del 03/07/2018, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso copia dell'atto di riassunzione e dell'ordinanza collegiale del TAR Campania sez. III NA, n. 1601 del 14/03/2018 promosso dall'E.P.M. s.r.l., richiedendo contestualmente una dettagliata relazione in merito corredata di tutti i documenti utili per la difesa;
- **che** con nota prot. 13244 del 02/08/2018, l'Amministrazione trasmette all'Avvocatura Regionale una relazione, corredata della relativa documentazione, peraltro già trasmessa con precedenti note, difatti, gli allegati riguardano:
 - 1) il bando e il capitolato;
 - 2) il primo contratto stipulato il 04/12/2000;
 - 3) il secondo contratto stipulato il 20/06/2002;
 - 4) il terzo contratto stipulato il 03/06/2003;
 - 5) il quarto contratto stipulato il 26/10/2003;
 - 6) la nota E.P.M. s.r.l. prot. 227/03/OS del 18/06/2003;
 - 7) la nota E.P.M. s.r.l. prot. 31/05/OS del 07/02/2005;
 - 8) la nota E.P.M. s.r.l. prot. 32/05/OS del 07/02/2005;
 - 9) la nota del Dirigente del Settore prot. gen. 30358/P del 14/12/2012;
- **che** con nota prot. 2019.0018282 del 10/01/2019, acquisita al prot. 2458 del 14/01/2019, l'Avvocatura Regionale trasmette copia della sentenza n. 7382/18 relativa al giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. III promosso da E.P.M. s.r.l. Con questa sentenza il TAR Campania si pronuncia sulle seguenti eccezioni sollevate dalla resistente Regione:
 - a) dall'Avvocatura viene eccepita la tardività della riassunzione rispetto alla data dell'udienza, nel merito il TAR risponde che il ricorso in riassunzione così come notificato in data 11.06.2018, si presenta senz'altro tempestivo;
 - b) la seconda eccezione promossa dall'Avvocatura è stata formulata in merito alla violazione dei termini a difesa ex art. 46 e 71 cod. proc. Amm.. A tal proposito il TAR ritiene superata detta eccezione in quanto l'avv. Cavina, difensore del ricorrente, non ha sollevato eccezione sulla tempestività della memoria;
 - c) altra eccezione avanzata dall'Avvocatura, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in tema di revisione dei prezzi dei pubblici appalti. Il TAR rigetta l'eccezione in quanto esamina la nullità della clausola di cui all'art. 19, co. 1 del contratto stipulato il 04/12/2000, per contrasto con norma imperativa – nella specie da individuarsi nell'art. 6 della legge 537/93 adottato dal codice degli appalti (art. 115 del D.L. 163/2006), affermando che una eventuale clausola contrattuale difforme rispetto alla disciplina normativa è affetta da nullità, di conseguenza dichiara nulla la clausola contenuta nell'art.

19 del contratto e da sostituirsi con una previsione che ammetta invece la possibilità di procedere alla revisione prezzi a partire già dal secondo anno di validità del contratto e deve ritenersi implicitamente inserita una identica clausola di revisione anche agli altri contratti stipulati. In sostanza il collegio si è pronunciato unicamente stabilendo i criteri con cui procedere alla revisione ma senza pronunciarsi su quanto spetta alla parte ricorrente. Difatti il TAR ritiene non illogica l'adozione, come parametro di valutazione dell'incremento del prezzo dell'indice ISTAT, che misura l'aumento medio dei prezzi per le famiglie degli operai e degli impiegati quale indicatore deputato a rilevare l'andamento del tasso generale d'inflazione. Afferma inoltre il TAR che l'avvio dell'istruttoria da parte dei Dirigenti non necessita di un atto impulsivo redatto dall'appaltatore in conformità a rigidi schemi, trattandosi di attività normativamente imposta a carico dell'Amministrazione. Il TAR conclude *"nella fattispecie, quindi, il compenso revisionale relativo al contratto stipulato il 04/12/2000, decorre dal 2° anno contrattuale, attesa la nullità dell'art. 19 co. 1 del suddetto contratto. In definitiva il ricorso è fondato e va, quindi, accolto con il conseguente annullamento della nota impugnata ed accertamento del diritto alla revisione del prezzo contrattuale nei termini su indicat"*.

- **che** con nota prot. 2019. 0244012 del 15/04/2019, in merito alla sentenza pronunciata dal TAR Campania sez. III, l'Avvocatura Regionale trasmette il parere appello dell'Avv. Angelo Marzocchella, con il quale il difensore, ritiene che il TAR si sia ingiustamente discostato dall'orientamento della Corte di Cassazione in merito alla tempestiva riassunzione del giudizio, ma ritiene anche che qualora accolta in appello non comporterebbe la estinzione del diritto della ricorrente alla revisione dei prezzi, scaturente direttamente dalla legge. L'Avvocato, afferma "che se venisse dichiarato estinto questo giudizio, EPM srl potrebbe riproporre l'azione in considerazione di quanto la legge le consente, non essendo maturata la prescrizione per effetto di diverse richieste interruttive intervenute negli anni." Fa presente anche che la giurisprudenza in materia di revisione prezzi è sfavorevole alle pubbliche amministrazioni. Pertanto si rimette alla valutazione del Consiglio Regionale che vorrà motivatamente argomentare sul punto e che in mancanza di indicazioni dell'Amministrazione attiva, non si ritiene sussistano consistenti elementi nel merito per poter appellare;
- **che** con nota prot. 11386/U del 20/05/2019, a firma del Direttore Generale p.t., è stato ritenuto opportuno proporre appello in quanto il TAR Campania, con la sentenza, ha disatteso l'orientamento in tema di riassunzione;
- **che** con nota n. 233/19/LE/os del 29/05/2019, acquisita al prot. 12236 del 31/05/2019, la società E.P.M. s.r.l., a seguito della sentenza emessa dal TAR Campania III sez., ha richiesto il pagamento dell'importo interessi e dell'importo capitale;
- **che** in data 27/06/2019, a firma dell'Avv. Marzocchella, dell'Avvocatura Regionale, è stato proposto appello al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza n. 7382, resa il 28/12/2018 dal TAR Campania Napoli sez. III, con la quale, in accoglimento del ricorso della E.P.M. s.r.l., è stato riconosciuto l'obbligo della Regione di corrispondere la revisione dei prezzi per l'adeguamento ISTAT, in ordine ai contratti stipulati;

- **che** la E.P.M., con atto acquisito al prot. 18301/E in data 30/09/2019, ha proposto, oltre alla memoria di costituzione, anche appello incidentale;
- **che** con nota prot. 12994 del 12/06/2019, questa Amministrazione ha contestato, in merito alla sentenza del TAR, gli interessi di cui la società ne chiedeva il pagamento, in quanto la sentenza, ha riconosciuto solo il diritto alla revisione prezzi dopo il primo anno di contratto, chiedendo inoltre la trasmissione dei conteggi dell'importo della revisione prezzi calcolata e copia delle fatture;
- **che** con nota prot. 357/20/LE/os del 21/02/2020, acquisita al prot. 2928 del 24/02/2020, la E.P.M. s.r.l. ha comunicato che stava provvedendo alla raccolta delle fatture, inoltre indicava la dott.ssa Ornella Stabile quale incaricata da parte della società per la definizione della pratica;
- **che** con determina n. 452/DGR-S del 23/04/2020, il funzionario in servizio presso la U.D. Amministrazione e D.L. geom. Giuseppe Rosato, è stato nominato responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990;
- **che** con nota prot. 8426 del 17/06/2020, indirizzata alla E.P.M. s.r.l. e per conoscenza al Direttore Generale p.t. e al Dirigente della U.D. Amministrazione e Datore di Lavoro p.t., il Responsabile del Procedimento, ha sollecitato la società all'invio di quanto richiesto con le note sopra citate, e, contestualmente ha invitato la stessa a voler risolvere bonariamente, in via transattiva, il contenzioso in atto così come previsto dall'art. 1965 del Codice Civile;
- **che** a seguito di incontri avvenuti tra il Responsabile del Procedimento e la dott.ssa Barile della E.P.M., si è proceduto al calcolo degli aumenti ISTAT per ogni singolo contratto e degli interessi moratori, così come dai seguenti verbali sottoscritti, n. 1 del 14/01/2021, n. 2 del 08/04/2021 e n. 3 del 04/06/2021, che formano parte integrante della presente transazione;
- **che** in data 22/07/2021, il Responsabile del Procedimento la dott.ssa Barile e l'Amministratore Delegato della società, sig. Raffaele Esposito, si sono riuniti all'ottavo piano del fabbricato F8 stanza n. 20 ed hanno redatto e sottoscritto il verbale n. 4. In merito, l'Amministratore Delegato ha dichiarato che la società rinuncia alla richiesta degli interessi legali, che con verbale n. 3 del 04/06/2021 sono stati quantizzati in € 279.331,46 mentre il Responsabile del Procedimento ha fatto presente che l'Amministrazione rinuncia al giudizio di appello promosso presso il Consiglio di Stato;
- **che** la somma complessiva scaturente dai conteggi effettuati tra le parti, così come da verbale n. 2 del 08/04/2021 è di € 1.104.958,78;
- **che** come risulta dal verbale n. 5 del 06/11/2021, l'Amministratore Delegato della E.P.M. s.r.l., su proposta del Segretario Generale, ha accettato la rinuncia dell'aumento ISTAT del secondo anno contrattuale pari ad € 74.895, 82 calcolato sull'importo fatturato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 e che di conseguenza l'importo per la transazione dovrà essere di € 1.030.062,92;

- **che** tutto ciò costituisce un evidente vantaggio economico per la Amministrazione regionale che giustifica la transazione della controversia in considerazione della giurisprudenza consolidata in materia di appalti, la quale propende nei sensi prospettati dall'appellata sentenza del TAR Campania;
- **che** pertanto le parti intendono procedere ad una transazione mediante reciproche concessioni;
- **che** il Consiglio Regionale si impegna ad effettuare il pagamento della complessiva somma di € 1.030.062,92 escluso IVA entro il xxxxxxxx;
- **che**, a fronte del pagamento entro il xxxxxxx, la **società E.P.M. s.r.l. (Impresa di Servizi Generali)** rinuncia espressamente a tutti gli interessi maturati e maturandi così come dichiarato il 22/07/2021 e che con verbale n. 3 del 04/06/2021 sono stati quantizzati in € 279.331,46, oltre la somma di € 74.895,82 di cui al verbale n. 5 del 6.11.2021;
- **che** la Regione Campania, a fronte dei suddetti patti transattivi, si impegna a rinunciare all'appello in Consiglio di Stato, Sezione V, **Rg. 5712/2019**;

Tutto ciò premesso, le parti costituite convengono quanto segue:

Art. 1

La premessa del presente accordo è parte integrante dell'atto di transazione.

Art. 2

Il Consiglio Regionale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore si obbliga a corrispondere la complessiva somma di € 1.030.062,92 (unmillionetrentamilaesessantadue/92) escluso IVA a tacitazione e stralcio di qualsiasi pretesa da parte della **società E.P.M. s.r.l. (Impresa di Servizi Generali)** relativamente alla revisione prezzi a partire già dal secondo anno di validità dei contratti stipulati con la Regione Campania e rinuncia al giudizio ad esse inerente in ogni stato e grado ad oggi raggiunto. Pertanto relativamente il giudizio pendente presso il Consiglio di Stato **Rg. 5712/2019**, fermo restando la validità dell'accordo, si procederà alla rinuncia dello stesso con il deposito in Consiglio di Stato del presente atto transattivo ed alla conseguente richiesta di emissione di sentenza di cessata materia del contendere ove non perento.

Art. 3

A fronte dell'adempimento dell'obbligazione di cui sopra entro il xxxxxxx, la **società E.P.M. s.r.l. (Impresa di Servizi Generali)** dichiara di accettare e di rinunciare a qualsiasi pretesa relativamente alla revisione prezzi a partire già dal secondo anno di validità dei contratti stipulati, nonché rinuncia espressamente a tutti gli interessi maturati e maturandi per la somma di cui in epigrafe. La stessa si dichiara soddisfatta pienamente di ogni sua spettanza a tale titolo e rinuncia agli effetti della sentenza n. 7382 del 28/12/2018 del TAR Campania.

Art. 4

Le parti, con la sottoscrizione della presente scrittura, dichiarano di aver definito ogni pendenza relativamente all'oggetto del presente atto di transazione e di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente in merito ai rapporti di appalto per cui vi è causa; inoltre, tutti gli odierni componententi, al fine di dirimere ogni

eventuale futura controversia, dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alle pretese non ancora dedotte.

Art. 5

Il presente accordo tra le parti è sottoposto alla condizione risolutiva che l'adempimento dell'obbligazione da parte del Consiglio Regionale della Campania avvenga entro e non oltre il xxxxxx e che, pertanto, qualora non avvenisse entro il xxxxxxxx, il presente accordo non avrà efficacia tra le parti.

Sottoscrivono il presente atto le parti in causa.

Napoli,

**Per la società E.P.M. s.r.l.
(Impresa di Servizi Generali)**

L'Amministratore Delegato
Sig. Raffaele Esposito

**Per il Consiglio Regionale della Campania
Il Direttore Generale Risorse Umane
Finanziarie e Strumentali**

dott.ssa Maria Salerno